



CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

ASSESSORATO AL COMMERCIO ED AI SERVIZI

Regolamento delle attività di acconciatore ed estetista

LEGENDA.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 3 - FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

TITOLO II - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ARTICOLO 4. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

TITOLO III - ATTIVITA' DI ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE

ARTICOLO 5. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALL' ATTIVITA'

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DISTANZE CONGRUE

ARTICOLO 8 - CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 9 - PROVVEDIMENTI INIBITORI DELLE ATTIVITA'

ARTICOLO 10 - DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI ALLE ATTIVITA'

ARTICOLO 11 - PROVVEDIMENTO D'URGENZA.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

**NORMA TECNICA DI DETTAGLIO REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI
E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE (A).**

**APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE
UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI (B).**

NORMA TECNICA DI DETTAGLIO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE (C)

APPROVATO Delibera C.C. N 46 del 21/12/2006

NORMA TECNICA DI DETTAGLIO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE (C)

Titolo I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di :
 - a) acconciatore, come definita dalla legge 174/2005 e relativa normativa di attuazione;
 - b) estetista, come definita dalla legge 1/1990 e relativa normativa di attuazione;
 - c) le attività assimilate all'attività di estetista ai sensi della vigente normativa e del presente regolamento.
 - c) piercing;
 - d) tatuaggi;
2. Salvo diversa indicazione i riferimenti al presente regolamento devono intendersi comprensivi delle norme tecniche di dettaglio costituenti documento di attuazione del presente regolamento.
3. Le norme tecniche di dettaglio sono costituite dai seguenti documenti:
 - A) Norma tecnica di dettaglio, requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
 - B) Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili nelle suddette attività;
 - C) Norme Tecniche di Dettaglio e Disposizioni di attuazione.
4. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:
 - a) principio di buon andamento ed imparzialità;
 - b) principi della semplificazione documentale e amministrativa;
2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. L'esercizio delle attività produttive oggetto della presente disciplina, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica.

5. In ogni caso si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia e, ove applicabili, le disposizioni contenute nelle norme tecniche di dettaglio.

ARTICOLO 3 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di cui all'articolo 1 comma 1 del presente regolamento possono essere esercitate nelle forme imprenditoriali giuridiche previste dalla vigente legislazione.

2. Il titolare, i soci e gli addetti devono essere in possesso delle qualificazioni professionali nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e/o regionali e dal vigente regolamento in materia.

Titolo II ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ARTICOLO 4. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di acconciatore deve essere ottenuto specifico titolo abilitante previsto dalla legislazione vigente e devono essere rispettati i requisiti igienico-sanitari e le prescrizioni di cui al presente regolamento.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legislazione vigente.

5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso del requisito professionale. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo di esporre al pubblico:

a) l'autorizzazione o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;

b) le tariffe delle prestazioni praticate;

c) l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.

8. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia ed alle norme tecniche di dettaglio.

9. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso deve avvenire con estrema cura.

10. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

Titolo III

ATTIVITA' DI ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE

ARTICOLO 5. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.

1. L'attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.

2. L'attività di estetista può essere svolta mediante:

- tecniche manuali;

- con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico consentite dalla normativa vigente tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore;

- l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti tali dalla legislazione vigente.

3. Non rientrano nelle attività di estetista, e quindi non sono soggette al presente regolamento, i trattamenti diretti a finalità di carattere medico-curativo-sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto della persona a determinati canoni di moda o costume. Nelle norme tecniche di dettaglio sono indicate e specificate le attività non rientranti nel campo di applicazione il cui elenco può essere modificato con atto della Giunta tenuto anche conto dell'evoluzione normativa nazionale, regionale e giurisprudenziale.

4. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di estetista, nei luoghi e nelle forme consentite deve essere provvisto di apposito titolo abilitante conseguito sempre secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo di esporre al pubblico:

a) l'autorizzazione o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;

b) le tariffe delle prestazioni praticate;

c) l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.

8. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli estetisti e le attività assimilate devono attenersi alle disposizioni di cui alle norme tecniche di dettaglio.

9. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso deve avvenire con estrema cura.

10. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 6 – REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALL' ATTIVITA'.

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista ed acconciatore occorre:
- a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale da parte di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle imprese;
 - b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;
 - c) la compatibilità igienico-sanitaria dei locali sede di svolgimento dell'attività;
 - d) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DISTANZE CONGRUE.

1. Presso gli ospedali, case di cura e ricoveri e centri per anziani e disabili, nonché presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o a favore di ammalati nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per i locali e la conduzione delle attività previsti dal presente regolamento e dalle norme tecniche di dettaglio.
2. Nel caso di insediamento di un nuovo esercizio per lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista, devono essere rispettate le distanze minime di cui al comma successivo.
3. Per gli acconciatori le distanze minime dagli esercizi preesistenti di cui ai commi precedenti sono certificate da un tecnico abilitato e devono essere di 50 metri lineari rispetto ad esercizi dello stesso tipo presenti sullo stesso lato della strada. La distanza minima si riduce a 25 metri lineari ove l'esercizio dello stesso tipo si trovi sul lato opposto della stessa strada.
- 4 Per gli estetisti le distanze minime di cui al comma precedente sono raddoppiate.
5. Ove gli esercizi dello stesso tipo si trovino ubicati su vie diverse non esiste alcuna limitazione. La distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve con attraversamento perpendicolare della strada senza tener conto delle disposizioni regolanti la circolazione stradale (senso unico) e pedonale (strisce pedonali).
6. In caso di trasferimento di una attività autorizzata non si tiene conto del limite delle distanze sopra determinato nei seguenti casi:
- a) qualora l'attività si trasferisca ad una distanza maggiore dal più vicino esercizio similare;
 - b) in caso di sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
 - c) in caso di inagibilità dei locali per causa non imputabile al titolare dell'attività;
 - d) in caso di dimostrato diritto di proprietà e/o usufrutto della nuova sede lavorativa.
7. L'insediamento di un esercizio di acconciatore o estetista all'interno di un Centro Commerciale (autorizzato come tale in base alle vigenti disposizioni che regolano il commercio al dettaglio in aree private in sede fissa) non è soggetto al rispetto delle distanze di cui al presente articolo. Gli esercizi così insediati non potranno essere oggetto di trasferimento in altra parte del territorio comunale se non nel rispetto delle distanze minime previste al comma 3 del presente articolo.
8. Non sono soggette al rispetto delle distanze minime purché siano rivolte esclusivamente a favore di coloro che sono alloggiati o accolti all'interno di tali strutture (anche per periodi provvisori) e non sono in nessun caso trasferibili in altra parte del territorio comunale le attività di estetista ed acconciatori che si svolgano all'interno di:

- caserme;
- case di cura e ospedali;
- ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili;
- istituti di detenzione e rieducazione;
- strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere

Tali esercizi non devono avere accesso diretto dalla pubblica via e devono essere segnalati con targhe o insegne visibili dall'esterno degli edifici in cui sono allocati.

9. Salva la possibilità di ottenere l'apposito titolo abilitativo alle condizioni e con i requisiti previsti dal presente regolamento nelle palestre, centri sportivi e fitness è consentito l'insediamento di attività di estetista in deroga alle distanze minime di cui al presente articolo purché l'esercizio di estetista sia svolto da personale qualificato e rivolto esclusivamente a favore degli utenti delle palestre e centri suddetti e si limiti alle attività e all'utilizzo delle seguenti apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico:

- saune/bagno turco
- massaggi idrici
- doccia filiforme

10. Tali attività di estetica non dovranno avere accesso diretto dalla pubblica via, non potranno essere segnalate con targhe o insegne visibili dall'esterno degli edifici in cui sono allocate e non sono trasferibili in altra parte del territorio comunale.

11. Resta fermo, per gli esercizi di cui ai precedenti commi il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per i locali e la conduzione delle attività previsti dal presente regolamento e dalle norme tecniche di dettaglio.

12. Limitatamente all'attività di manicure e pedicure estetico è applicabile per l'estetista quanto previsto per le attività di acconciatore.

ARTICOLO 8 – CONTROLLI E SANZIONI.

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore ed estetista, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dalla normativa regionale in materia.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 9 - PROVVEDIMENTI INIBITORI DELLE ATTIVITA'.

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza le prescritte autorizzazioni o abilitazioni, l'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione ordina la cessazione immediata delle stesse.

2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il competente organo dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si determina la decadenza dell'autorizzazione ad esercitare.

ARTICOLO 10 - DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI ALLE ATTIVITA'.

1. I titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento decadono, salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:

a) qualora l'attività non venga avviata entro sei mesi dal perfezionarsi del titolo abilitativo secondo le procedure di cui alle norme tecniche di dettaglio;

b) per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di :

- grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;

- demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;

- per sfratto;

c) nei casi previsti dal presente regolamento.

2. La decadenza di cui al presente comma è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/1990.

3. E' disposta la revoca dell'autorizzazione o del titolo abilitativo qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività.

4. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la decadenza o la revoca dei titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 11 - PROVVEDIMENTO D'URGENZA.

Indipendentemente dai provvedimenti e dalle sanzioni previste nel presente regolamento, nei casi contingenti e d'urgenza determinate da ragioni d'igiene, anche non previste dal presente regolamento, il sindaco quale autorità sanitaria locale potrà adottare ordinanze, a norma dell'art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000, per la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. I requisiti strutturali di cui alle norme tecniche di dettaglio non si applicano, anche in caso di subingresso (salvo che non intervengano modifiche o variazioni dei locali conseguenti a ristrutturazione degli stessi), agli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed a quelle in corso di apertura che hanno già effettuato la richiesta secondo il precedente regolamento ed ottenuto positivo parere sanitario. Gli stessi esercizi dovranno adeguarsi ed attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la conduzione della attività di cui alle norme tecniche di dettaglio (in particolare per la sterilizzazione e disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso).

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva e dalla sua entrata in vigore sono abrogati i precedenti regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

3. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Possono esservi apportate modifiche, sentita l'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI,

1. Le attività paraestetiche, così come disciplinate dalla precedente regolamentazione comunale, esistenti sul territorio comunale ed in possesso di regolare titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi assimilate alle attività estetiche.

2. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:

- a) i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse;
- b) i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio;
- c) i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento;
- d) sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.

3. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in unità immobiliari aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia. In ogni caso, salvi espressi divieti previsti dalla citata normativa comunale sono con l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento le destinazioni d'uso artigianale, commerciale e per uffici.

NORMA TECNICA DI DETTAGLIO REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE (A).

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA

Caratteristiche generali:

Gli esercizi devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

Superficie, altezza minima, illuminazione ed areazione dei locali di lavoro e attesa:

Il locale deve disporre di una superficie utile (superficie calpestabile al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro. Ogni locale operativo dovrà disporre, in ogni caso, di una superficie minima come previsto dalla vigente legislazione in materia.

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie, oltre quella operativa, congrua.

Gli ambienti operativi, indifferentemente dal numero di addetti impegnati, devono avere altezza adeguata all'uso per come previsto dalla vigente legislazione, comunque non inferiore mediamente a ml 2,80.

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dalla vigente legislazione e dal regolamento edilizio comunale; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con adeguata illuminazione artificiale.

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente normativa dei luoghi di lavoro. E dal vigente regolamento edilizio. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata.

Pareti, pavimenti e superfici di lavoro.

Le pareti in prossimità delle postazioni di lavoro o lavandini devono essere protette, sempre fino all'altezza di ml.2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili.

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio delle attività devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali, dotazioni funzionali minime, antibagno ed altezza, superficie.

Ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico. I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando anche manuale, di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio. Questo locale può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali. Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media congrua.

Poiché le attività di acconciatore e di estetista si distinguono da altre forme di artigianato di servizio o dal commercio per la durata in cui il cittadino si sofferma nei locali, la sede, a prescindere dalla sua superficie complessiva, dovrà disporre di un servizio igienico che garantisca almeno il requisito della "visitabilità condizionata" ai sensi del D.M. n°236/89 in grado di garantire l'accessibilità da parte di persone con ridotte capacità motorie.

Areazione, Illuminazione, pareti e pavimenti.

E' consigliabile che i servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre con una adeguata superficie. Nel caso i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano una superficie insufficiente, è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente.

I servizi igienici possono disporre di illuminazione naturale ma devono sempre disporre di quella artificiale.

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta facilmente lavabile e disinfettabile.

RIPOSTIGLIO.

Caratteristiche generali.

L'ambiente di lavoro deve disporre di un vano o di una cabina o di apposita attrezzatura/mobile da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca).

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali.

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956 così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente di lavoro dove viene svolta l'attività deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti. Se l'antibagno risponde ai requisiti di altezza, areazione, illuminazione e dimensione minima può essere utilizzato quale spogliatoio. Oltre i 10 addetti deve essere adibito a spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Lo spogliatoio dovrà avere superficie, altezza, areazione ed illuminazione sufficiente.

CABINA MANICURE/PEDICURE

Caratteristiche generali.

L'attività di manicure e pedicure deve disporre di un vano o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali fin qui indicate.

Altezza, areazione ed illuminazione e pareti.

L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di altezza areazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per il locale principale di lavoro.

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno ml. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, facilmente lavabile e disinfettabile.

PREVISIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA DI ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE.

Dimensione.

Fermo restando quanto precedentemente indicato per quanto riguarda l'illuminazione, l'areazione, e l'altezza ogni cabina destinata all'attività di estetica deve disporre di una superficie minima di mq.6 (superficie calpestabile al lordo degli arredi), ad eccezione per le prestazioni di seguito elencate, per le quali è consentita una superficie minima di mq.3:

manicure e pedicure estetico (v. relativo paragrafo nella parte "parrucchiere");

pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso;

solarium viso;

solarium integrale ad assetto verticale "a doccia".

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o cabine.

Gli impianti di sauna o bagno turco sono computati secondo la superficie effettivamente occupata. *(N.B. Trattasi in questo caso di attrezzature ad uso dell'attività di estetica, più che di cabine, che nella fattispecie devono essere necessariamente chiuse).*

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale (dove sono collocate le cabine) a condizione che sia disponibile una superficie minima, attrezzata con posti a sedere, di mq. 3, in aggiunta alla superficie operativa; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq.6.

Dotazioni funzionali minime, parci e pavimenti.

Il vano operativo o la cabina deve essere dotata dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile; rotolo di carta monouso per coprire il lettino o la poltrona.

Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Le cabine o i locali, destinati esclusivamente all'abbronzatura mediante apparecchiature solarium, possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso.

Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, bagno turco, solarium, ecc.) deve essere presente, facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente, un campanello di chiamata.

All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade che emettono raggi ultravioletti deve essere apposto in modo ben visibile un cartello recante il simbolo che indica la presenza di sorgenti che emettono radiazioni non ionizzanti. All'interno di tali postazioni devono essere esposti, in modo ben visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette.

Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza.

Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

DOCCIA

Se l'attività espletata prevede trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale, bagno turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di doccia. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal locale w.c.. Il locale o box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante, conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.

L'ambiente doccia dovrà disporre di adeguata altezza, areazione ed illuminazione, anche per come prescritto dal vigente regolamento edilizio comunale. Le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

NOTE TECNICHE GENERALI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE

1. Fermo restando tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi in ordine ai requisiti funzionali e strutturali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore ed estetista, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente le due attività, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. La superficie operativa minima per le attività di parrucchiere ed estetista resta fissata come indicato ai rispettivi paragrafi e deve, altresì, rimanere separata in vani diversi per le due distinte attività, anche quando svolte contemporaneamente nello stesso esercizio.
2. Tutti i rinvii al Regolamento comunale dell'edilizia ed alla normativa s'intendono riferiti sia a quella vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista.

APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI (B).

Le apparecchiature e le attrezzature utilizzate dovranno essere lavate, sterilizzate e mantenute in ottimo stato di funzionamento secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' ESTETICA.

Sono utilizzabili nell'attività di estetica tutte le apparecchiature consentite ed appositamente certificate dalle case costruttrici ai sensi della legislazione comunitarie, nazionale e/o regionale.

IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI.

Durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso. Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.

NORMA TECNICA DI DETTAGLIO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE (C)

1) CAMPO DI APPLICAZIONE

Fatte salve le disposizioni contenute nella normativa nazionale e/o regionale si applicano le seguenti disposizioni:

1.1 ATTIVITA' ASSIMILATE ALL'ESTETISTA

Si considerano **assimilate** alle attività di estetista e sono quindi soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi (requisito professionale) ed oggettivi (requisiti dei locali e distanze): l'attività di sauna, idromassaggio, lampade UVA ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l'intervento diretto di personale

1.2 ATTIVITA' NON ASSIMILATE ALL'ESTETISTA

Si considerano **non assimilate** alle attività di estetista e sono quindi non soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi (requisito professionale) ed oggettivi (requisiti dei locali e distanze) ma comunque tenute al rispetto delle norme igieniche e di sicurezza disposte da altre eventuali normative:

a) l'attività di "nails" (applicazione di unghie artificiali)

2) DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

2.1 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista ed acconciatore deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del settore.

2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

3. L'autorizzazione viene rilasciata previa:

a) idonea documentazione a riconoscimento della qualifica professionale necessaria all'attività da svolgere;

b) possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della Legge 575/5 (antimafia).

4) preventivamente al rilascio della autorizzazione amministrativa l'ufficio amministrativo acquisirà la autorizzazione sanitaria da rilasciarsi a cura del sindaco previo parere sanitario favorevole dell'ASL;

5. L'ampliamento dei locali è consentito unicamente, o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti. Nel caso che dall'ampliamento o, comunque, dalla modifica, variazione o adeguamento dei locali derivi l'apertura di un nuovo o diverso accesso per l'utenza, non vengono riconsiderate le distanze dagli esercizi preesistenti purché l'ampliamento, o le altre modifiche sopraindicate, non avvengano prima di un anno dall'abilitazione all'esercizio nei locali originari.

2.2 VARIAZIONI SOGGETTIVE E SUBINGRESSO

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro trenta giorni e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività. Entro la stessa data vanno comunque documentati i requisiti soggettivi.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti soggettivi. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:

a) entro trenta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

3) In mancanza della qualifica professionale necessaria e dei requisiti antimafia l'Ufficio provvede all'immediata revoca dell'autorizzazione.

4. Il titolare di un esercizio può affidare la gestione di uno o più reparti di piercing o tatuaggi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti soggettivi. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

3) ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

3.1 PRINCIPI GENERALI

1. I professionisti privati, anche i tecnici coinvolti nella predisposizione della documentazione richiesta, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nell'ambito delle attività di consulenza e supporto tecnico alle imprese ed al cittadino e mediante la predisposizione delle planimetrie e delle relazioni tecniche previste dai successivi articoli.

2. Il presente regolamento sarà aggiornato con cadenza periodica, anche su segnalazione dei cittadini, delle imprese e dei professionisti al fine di garantirne il costante aggiornamento alla realtà normativa e l'adeguatezza rispetto agli interessi pubblici e privati, delle imprese e dei cittadini clienti di queste ultime.

3.2 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE SANITARIA.

1. Le procedure amministrative per il rilascio della autorizzazione sanitaria di cui al presente regolamento sono gestite dall'Ufficio amministrativo per le autorizzazioni sanitarie.

2. La domanda per l'autorizzazione è indirizzata al Sindaco, deve essere redatta tramite la apposita procedura dal medesimo stabilita e deve contenere:

- planimetria/e in scala adeguata in relazione alla tipologia di esercizio (1:50, 1:100) redatta da tecnico abilitato

- relazione descrittiva e relazione tecnica (anche contenute nel medesimo documento) a firma congiunta del tecnico incaricato e dell'interessato.

- apposito modello enucleante i dati sanitari oggetto di valutazione da parte dell'ASL. Il modello sarà determinato dagli uffici comunali in concerto con l'ASL.

4. La domanda di inizio attività completa e regolare viene trasmessa dall'Ufficio amministrativo di supporto al Sindaco-Autorità sanitaria in copia alla competente Azienda Sanitaria per il conseguente parere sanitario e le attività istituzionali di vigilanza e controllo, anche a campione. Apposita delibera di Giunta potrà prevedere il pagamento di diritti di istruttoria.

5. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella denuncia di inizio attività spetta ai competenti organi di vigilanza della Polizia Municipale e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e:

- qualora emergano irregolarità sanabili (si intendono sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell'attività a seconda delle circostanze;

- qualora emergano irregolarità non direttamente sanabili (si intendono non direttamente sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare soltanto mediante l'attivazione di ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza, salve le competenze circa l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Sindaco delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Procura di eventuali diversi reati sostanziali e, ove occorrer possa, presenta proposta di ordinanza di adeguamento, sospensione (con o senza sospensione dell'attività) o cessazione a seconda delle circostanze.

6. L'ufficio amministrativo per la istruttoria delle autorizzazioni sanitarie predispone la autorizzazione sanitaria nel minor termine possibile ed in ogni caso entro 45 giorni e la sottopone al Sindaco per la firma. Per tali procedure non può essere chiesta all'interessato la produzione di documentazione integrativa e la pronuncia è rilasciata sulla base degli atti presentati senza pregiudizio per il successivo procedimento abilitativo di cui al comma 3.

7. Il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato ed inviato al richiedente entro 60 giorni. Contro tale decisione è ammesso ricorso secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'ufficio AAGG (c/o l'Ufficio Commercio-Artigianato) è incaricato di provvedere alla predisposizione della modulistica dopo la approvazione consiliare.

3.2.1 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

1. Le procedure amministrative per il rilascio della autorizzazione amministrativa di cui al presente regolamento sono gestite dal competente Ufficio amministrativo per le autorizzazioni.

2. La domanda per l'autorizzazione è indirizzata al Sindaco, deve essere redatta tramite la apposita procedura dal medesimo stabilita e deve contenere:

- planimetria/e in scala adeguata in relazione alla tipologia di esercizio (1:50, 1:100) redatta da tecnico abilitato;

- certificato di agibilità e destinazione d'uso;

- certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali;

- dichiarazione antimafia e di inesistenza di requisiti ostativi all'esercizio di attività artigiana

I modelli relativi saranno determinati dal competente ufficio comunale.

Apposita delibera di Giunta potrà prevedere il pagamento di diritti di istruttoria.

Ogni eventuale controllo, anche a campione, su quanto nella domanda spetta all'ufficio amministrativo che potrà avvalersi dei competenti organi di vigilanza della Polizia Municipale e

può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

L'ufficio AAGG (e/o l'Ufficio Commercio-Artigianato) e' incaricato di provvedere alla predisposizione della modulistica dopo la approvazione consiliare.

3.3 FUNZIONI DI INTERPELLO

1. Qualora emergano dubbi interpretativi o contrasti nella applicazione di alcune delle disposizioni del presente regolamento provvedera' il sindaco per la qualità di autorità sanitaria locale.

2. A tal fine:

a) ove la problematica attenga esclusivamente a problematiche di carattere amministrativo od urbanistico la relativa risposta è adottata sentiti i responsabili dell'ufficio competente.

b) ove la problematica attenga esclusivamente a profili tecnici-sanitari la relativa risposta è adottata dal sindaco sentito il responsabile del Dipartimento competente del distretto sanitaria di Amantea;

Il sindaco potra' anche convocare tutte le parti unitariamente.

3.4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale per l'esercizio delle attività di controllo sulle dichiarazioni ed istanze presentate in base al presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque per il primo biennio, il Comune si impegna a concordare con la ASL le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli sulle dichiarazioni presentate. A tal fine potrà essere sottoscritta apposita convenzione per la determinazione dei reciproci obblighi.